Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 22 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 246.

Modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli scambi e per le valute, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

N. e lettera della tariffa	N. della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
806	2092	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche:			
a	a	fini:			
		1. di Ermellino, Martora del Canadà e Zibellino, Chinchilla, Visone	Kg.	870 — più il 30 % sul valore	—
		2. di Castoro, Faina, Kolinski, Lince, Lontra sealskin (Foca), Lontra Kamtschatka, Pekans (Fischer), Puzzola, Volpe argentata, Volpe azzurra, Petit-gris.	Kg.	420 — più il 30 % sul valore	—
b	b	altre	Kg.	20 — più il 30 % sul valore	—
808	2095	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate:			
a	a	fini:			
		1. di Ermellino, Martora del Canadà e Zibellino, Chinchilla, Visone	Kg.	1.200 — più il 30 % sul valore	—
		2. di Castoro, Faina, Kolinski, Lince, Lontra sealskin (Foca), Lontra Kamtschatka, Pekans (Fischer), Puzzola, Volpe argentata, Volpe azzurra, Petitgris .	Kg.	585 — più il 30 % sul valore	—
b	b	altre	Kg.	36 — più il 30 % sul valore	—
825	2132	Lavori da pellicciaio non nominati:			
a	a	di pelli fini o commisti con pelli fini:			
		1. della voce n. 808-a-1 . . .	Kg.	1.420 — più il 40 % sul valore	—
		2. della voce n. 808-a-2 . . .	Kg.	830 — più il 40 % sul valore	—
b	b	altri	Kg.	210 — più il 40 % sul valore	—

Art. 2.

Il dazio del « Vetro e cristallo, in tubi e canne, altri » (Voce 584-a-2 della tariffa generale dei dazi doganali) è elevato da L. 300 a L. 580 per quintale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — RICCI — TASSINARI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 58 — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1940-XVIII, n. 247.
Ordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto che il direttore generale dell'Ente non potrebbe trarre dalla Consulta, in aggiunta alla normale collaborazione consultiva, anche la precisa conoscenza delle aspirazioni e degli indirizzi patrocinati dalle varie categorie interessate, se l'organo consultivo non accogliesse nel suo seno i rappresentanti delle varie categorie e, nell'ambito di taluna di esse, gli esponenti delle varie zone territoriali a cui si estende l'attività di colonizzazione;
Che perciò non sembra il caso di modificare la composizione della Consulta, come accenna il Consiglio di Stato in via meramente dubitativa, rimettendosi sostanzialmente alle decisioni del Governo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
A termini degli articoli 1, n. 3, e 8, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, istituito con l'art. 4 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, ha il compito di assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari nell'opera di trasformazione dell'ordinamento produttivo e di procedere direttamente alla colonizzazione delle terre delle quali acquisti la proprietà o il temporaneo possesso.

Art. 2.

In vista degli scopi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede:

a) allo studio tecnico ed economico di problemi connessi alla trasformazione dell'ordinamento produttivo nelle zone ad economia latifondistica, proponendo i programmi d'azione, e l'ordine cronologico di svolgimento;

b) alla progettazione ed all'esecuzione in concessione delle opere pubbliche di bonifica;

c) ad assistere nel campo tecnico e finanziario i proprietari che intendano provvedere direttamente alla trasformazione del latifondo;

d) ad assumere, col consenso dei proprietari, la gestione dei fondi da trasformare, per compiervi la trasformazione nei modi previsti dalla legge;

e) ad eseguire la trasformazione di fondi a carico dei proprietari inadempienti a norma dell'art. 7, terzo comma, della legge;

f) ad espropriare i terreni in cui si reputi indispensabile attuare direttamente la trasformazione dell'ordinamento produttivo, in luogo degli attuali proprietari;

g) a promuovere la costituzione di imprese, specialmente edilizie e di produzione di materiale da costruzione, allo scopo di rendere più agevole la provvista e meno elevato il costo dei materiali occorrenti;

h) a creare centri di addestramento tecnico dei dirigenti e delle maestranze agricole, al fine di preparare il personale idoneo per i nuovi ordinamenti della produzione;

i) a stimolare la costituzione di società o di enti, rivolti a conseguire la solidarietà dei coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nelle assicurazioni e nelle trasformazioni dei prodotti agrari;

l) ad assumere, per disposizione dell'autorità competente, la gestione straordinaria dei consorzi di bonifica;

m) in generale a quanto occorre per facilitare ed attuare la trasformazione del latifondo siciliano.

Art. 3.

Il capitale dell'Ente è costituito dal patrimonio dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia, che è assorbito dall'Ente di colonizzazione, a norma dell'art. 5 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, da eventuali lasciti e donazioni nonchè dall'apporto di 75 milioni da versarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per 25 milioni in ciascuno degli esercizi 1939-40, 1940-41 e 1941-42, mediante prelievo dal fondo autorizzato con l'art. 2 della legge stessa.

Una quota di detto apporto è attribuita alle spese di attrezzatura e di funzionamento dell'Ente. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le somme da destinare a tale scopo.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un direttore generale assistito da una Consulta.

La Consulta è costituita da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, dal provveditore alle OO. PP. della Sicilia, dall'ispettore compartimentale agrario di Palermo, da due delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un delegato del Ministero delle finanze, da un delegato del Ministero dell'interno, da un delegato dell'Avvocatura dello Stato, da un delegato del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui due designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori e due della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, da un delegato del Banco di Sicilia e da due esperti scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rappresentanza dei Consorzi di bonifica.

I membri della Consulta, che non vi appartengano per ragioni di carica, scadono ogni biennio ma possono essere riconfermati.

La Consulta è presieduta dal direttore generale dell'Ente.

Art. 5.

Al direttore generale dell'Ente spettano tutti i poteri di rappresentanza e di amministrazione dell'Ente.

La Consulta dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellata dal direttore generale.

Il parere della Consulta è obbligatorio:

a) sui bilanci preventivi e rendiconti consuntivi dell'Ente;

b) sui piani generali delle opere;

c) sulle proposte di espropriazioni o di acquisto di immobili e di sostituzione dei proprietari inadempienti;

d) sulle domande di concessione di opere pubbliche;

e) sulle proposte di appalto a licitazione o trattativa privata, quando l'importo delle opere da appaltare superi rispettivamente le L. 500.000 e 300.000;

f) sulle proposte di transazione, quando ciò che l'Ente dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le L. 50.000;

g) sulle proposte di operazioni di credito, esclusi i prestiti a breve termine quando l'importo non superi le L. 100.000;

h) sulle alienazioni di immobili;

i) sull'ordinamento organico del personale.

Il direttore generale nei casi di urgenza può provvedere sugli affari di cui alle lettere c), d), e) e g), informandone la Consulta nella seduta immediatamente successiva.

Art. 6.

La Consulta è convocata dal direttore generale. Per la validità delle deliberazioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Qualora nella votazione non venga raggiunta la maggioranza assoluta, il direttore generale, anche nei casi in cui il parere è obbligatorio, potrà dare corso al provvedimento, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale di tre membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e due rispettivamente dalla Corte dei conti e dal Ministero delle finanze.

I sindaci durano in carica tre anni e, alla scadenza, possono essere rinominati.

Art. 8.

L'Ente è alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale rende periodicamente conto dello svolgimento della propria attività.

Art. 9.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono inviati per l'approvazione, entro aprile, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, entro novembre, quello consuntivo dell'anno antecedente e, appena adottate, le deliberazioni che modifichino gli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio.

Sono pure soggette all'approvazione del Ministero le delibere che il direttore generale adotti in difformità del parere espresso dalla Consulta.

Spetta altresì al Ministero di decidere della ratifica delle deliberazioni adottate d'urgenza dal direttore generale, a termini dell'ultimo comma dell'art. 5.

Il bilancio preventivo e le deliberazioni di modifica sono esecutive se, nel termine di sessanta giorni, non siano state restituite con osservazioni.

Art. 10.

Con regolamento da predisporre dall'Ente e da assoggettare all'approvazione del Ministero per l'agricoltura e per le foreste e di quello per le finanze, mediante Regio decreto a termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno stabiliti la consistenza numerica complessiva e per gradi ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale — compreso il direttore generale — occorrente per il funzionamento dell'Ente medesimo, nonchè le norme concernenti l'assunzione e lo stato giuridico di tale personale.

Art. 11.

L'Ente di colonizzazione può procedere alla espropriazione degli immobili soggetti ad obblighi di bonifica o quando siano suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie o di utilizzazioni industriali strettamente attinenti all'attività agraria dell'Ente.

La richiesta di espropriazione, con l'offerta della relativa indennità, è notificata a cura dell'Ente, al proprietario iscritto in catasto od a coloro che, dai registri del conservatore delle ipoteche, risultino aver diritti sul fondo.

Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica è fatta mediante consegna dell'atto al podestà del Comune o dei Comuni dove sono situati i beni, o inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunzi legali della Provincia.

Entro venti giorni dalla notifica, ogni interessato può presentare le proprie opposizioni.

Trascorso detto termine, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si pronuncia sulla sussistenza delle condizioni previste per la espropriazione e decide delle opposizioni relative, fatta eccezione per quelle che concernono la misura delle indennità, per le quali spetta agli interessati di adire l'apposito Collegio arbitrale previsto dal seguente art. 13.

Art. 12.

Se l'indennità offerta è accettata, essa viene corrisposta agli aventi diritto.

Se non è accettata, essa viene depositata alla Cassa depositi e prestiti in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a favore di chi di ragione.

Sulla base dei documenti dimostrativi dell'effettuato pagamento o deposito delle indennità, il prefetto della Provincia dove ricade in tutto o per la maggior parte l'immobile espropriando, pronuncia l'espropriazione.

Il decreto di esproprio è soggetto a trascrizione ed è notificato al proprietario espropriato ed a coloro che, dai registri del conservatore delle ipoteche, risultino aver diritti sul fondo.

Art. 13.

Nei trenta giorni dalla notifica del decreto prefettizio di espropriazione, chiunque vi abbia interesse può adire, per la determinazione definitiva dell'indennità, il Collegio provinciale arbitrale istituito in ogni Provincia e formato dal presidente del Tribunale o da un magistrato da esso delegato, dal capo dell'Ufficio tecnico di finanza della Provincia e da un agronomo abilitato all'esercizio professionale, da nominarsi dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Là dove esiste un Collegio provinciale arbitrale, istituito a norma del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, esso funziona anche per la determinazione della indennità in caso di espropriazioni promosse dall'Ente di colonizzazione.

Sono comunque applicabili ai Collegi provinciali arbitrali le norme in vigore per i Collegi previsti dal citato Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606.

Art. 14.

Contro le decisioni del Collegio provinciale arbitrale è soltanto ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata, al Collegio centrale arbitrale istituito con R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606.

Art. 15.

Sono estinti, ad ogni effetto, tutti i diritti di uso civico, le servitù civiche, i privilegi, le ipoteche ed ogni altro diritto che eventualmente gravi sui terreni trasferiti in proprietà dell'Ente di colonizzazione, salvo agli aventi diritto di far valere le loro ragioni sulle indennità di esproprio.

Art. 16.

Su richiesta dell'Ente di colonizzazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, con provvedimento insindacabile, l'occupazione d'urgenza dei beni immobili di cui sia stata promossa l'espropriazione.

Nel caso di sostituzione del proprietario inadempiente a termini dell'art. 7, terzo comma, della legge 2 gennaio 1940, n. 1, il decreto di autorizzazione ad eseguire le opere in luogo e per conto dei proprietari, abilita l'Ente ad occupare temporaneamente il fondo o quella parte di esso di cui sia necessario il possesso per l'esecuzione dei lavori.

Art. 17.

All'atto della presa in possesso degli immobili di cui è stata disposta l'occupazione, verrà compilato, in contraddittorio degli interessati, ed, in mancanza, con l'intervento di un ufficiale giudiziario o di due testimoni, lo stato di consistenza dei beni medesimi.

Art. 18.

Le occupazioni non possono essere protratte oltre il termine di due anni decorrente dal giorno in cui ebbero luogo.

Quelle però occorrenti per l'esecuzione delle opere a carico dei proprietari inadempienti sono protratte per tutta la durata dei lavori.

Art. 19.

Se non vi sia accordo nella misura dell'indennità di occupazione, l'indennità offerta dall'Ente è provvisoriamente versata alla Cassa depositi e prestiti salvo il giudizio dei Collegi provinciale e centrale, a termini dei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 20.

I funzionari dell'Ente potranno accedere nei terreni di proprietà privata per eseguire studi di massima e rilievi planimetrici e ogni altro accertamento inerente ai fini dell'Istituto.

Art. 21.

Cessata, con l'adempimento del fine, l'attività dell'Ente di colonizzazione o, comunque, in caso di estinzione dell'Istituto, i fondi patrimoniali di esso saranno versati all'Erario, fatta eccezione della quota corrispondente alla somma inizialmente fornita dalla Cassa di soccorso per le opere pubbliche di Sicilia per la costituzione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento dell'Isola.

Questa somma, con le maggiorazioni o minorazioni conseguenti all'esito della precorsa gestione dell'Istituto Vittorio Emanuele III, sarà dovuta al Banco di Sicilia, nella sua qualità di successore della Cassa di soccorso, per continuare ad essere destinata alla soddisfazione di bisogni di pubblico interesse nell'Isola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 51 — MANCINI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 248.

Istituzione di borse di studio presso le Facoltà di magistero delle Regie università di Cagliari, Firenze, Messina, Roma e Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 227 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, numero 1592;

Veduto il R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2675;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1391, col quale è stata istituita la Facoltà di magistero presso la Regia università di Cagliari;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite presso ciascuna delle Facoltà di magistero delle Regie università di Cagliari, Firenze, Messina, Roma e Torino, sedi di borse di studio, di annue lire milleduecento, da conferirsi con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 2.

L'art. 227 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e il R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2675, sono abrogati.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dall'anno accademico 1940-41-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 249.
Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Entràque, Pradlèves e Roburent in provincia di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di ridurre in forma italiana le denominazioni dei comuni di Entràque, Pradlèves e Roburent in provincia di Cuneo;
Vedute le deliberazioni del podestà di Entràque e di Roburent, rispettivamente in data 18 e 25 novembre 1939-XVIII, nonchè quella del podestà di Pradlèves in data 1° dicembre successivo;
Sentito il Rettorato della provincia di Cuneo, in adunanza del 18 gennaio 1940-XVIII;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le denominazioni dei comuni di Entràque, Pradlèves e Roburent, in provincia di Cuneo, sono rispettivamente modificate in « Entracque », « Pradleve » e « Roburento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1940-XVIII, n. 250.
Autorizzazione al comune di Cisternino a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1941-XX, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 13 luglio 1939-XVII, numero 1175, con cui, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Cisternino fu autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1939-XVIII, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G;*
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cisternino è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941-XX, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Coppa d'Oro » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 gennaio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Coppa d'Oro », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Muscio Alessandro fu Tommaso, livellario alla Mensa Vescovile di Troia, al foglio di mappa n. 173, particella n. 3, in vocabolo Coppa d'Oro, per la superficie di ettari 50.46.50, e con la rendita imponibile di L. 3633,48.
Tale fondo confina con la strada nazionale col Regio tratturo Foggia-Ofanto, col fondo « Crocetta » di proprietà Pepe, con la strada vicinale tratturo dell'Incoronata e con la proprietà di De Luca Luigi;
Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Coppa d'Oro » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 82.000 (ottantaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1940-XVIII
Registro n. 5 Finanze foglio n. 375 — D'ELIA

(1513)

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pezzo della Postarella » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Pezzo della Postarella », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta De Luca Adele fu Pietro usufruttuaria, e figlie Pasca Maria, Lucia, Elena, Giuseppina e Margherita fu Raffaele, proprietarie alla partita 1521, foglio 199, n. 2, per la superficie di ettari 27.35.60 e con l'imponibile di L. 1969,63.

Tale fondo confina con i tratturi Foggia Ofanto e Santa Chiara, e con le proprietà di Fiore Francesco e di Gioia Vito;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 marzo 1940-XVIII, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pezzo della Postarella » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 48.000 (quarantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1940-XVIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 374. — D'ELIA

(1514)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 aprile 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Bodini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Giuseppe Bodini viene nominato componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Bodini, componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1529)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1940-XVIII.

Rinvio delle prove scritte degli esami di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939, con cui furono indetti gli esami per la professione di procuratore per il detto anno;

Ritenuta l'opportunità di rinviare le prove scritte degli esami stessi e di prorogare in conseguenza anche il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, già fissate per i giorni 14, 15 e 16 maggio 1940, avranno luogo presso ciascuna Corte di appello nei giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

Martedì 18 giugno 1940: Diritto civile e commerciale;
Mercoledì 19 giugno 1940: Diritto e procedura penale;
Giovedì 20 giugno 1940: Procedura civile.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami è prorogato all'8 maggio 1940.

Roma, addì 27 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1530)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1940-XVIII.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, che riunisce, integra e coordina le disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate emanate con decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI e modificate con decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle patate.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

TIPI E VARIETÀ.

Agli effetti dell'esportazione le patate sono distinte secondo i tipi seguenti:

a) patate lunghe a pasta gialla;
b) patate tonde a pasta gialla;
c) patate lunghe a pasta bianca;
d) patate tonde a pasta bianca;
e) patate non aventi le caratteristiche di cui alle lettere precedenti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da patate di un sol tipo.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può vietare l'esportazione di patate di varietà che, per caratteristiche organolettiche e commerciali, non rispondano alle esigenze dei mercati esteri importatori.

Art. 3.

REQUISITI QUALITATIVI.

I tuberi destinati all'esportazione devono essere sani, interi, puliti, privi di germogli, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo.

Per tuberi puliti si intendono quelli esenti da incrostazioni terrose, da frammenti vegetali o da altre materie estranee.

Per il prodotto fresco le screpolature, la discontinuità della buccia e l'imbrunimento non costituiscono difetto quando non ne pregiudichino in modo notevole l'aspetto.

E' vietata la spedizione all'estero di tuberi verdi, aggrinziti, con rosicchiature, alterazioni o altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e l'aspetto.

Art. 4.

PESI MINIMI DEI TUBERI.

I pesi minimi dei tuberi sono stabiliti per le varie zone come segue:

Sicilia, Calabria, Puglie, Campania e Lazio:

dall'inizio della produzione dell'annata fino al 20 aprile . . . . grammi 10
dal 21 aprile al 20 maggio . . . . » 20
dal 21 maggio al 14 giugno . . . . » 25
dal 15 giugno fino all'esaurimento della produzione dell'annata . . . . » 30

Altre zone:

dall'inizio della produzione dell'annata fino al 9 maggio . . . . grammi 10
dal 10 maggio al 5 giugno . . . . » 20
dal 6 giugno al 14 giugno . . . . » 25
dal 15 giugno fino all'esaurimento della produzione dell'annata . . . . » 30

L'esportazione delle patate cosidette «bisestili» o di «secondo raccolto» è ammessa soltanto dall'inizio della relativa produzione fino al 31 marzo; il peso dei tuberi non deve essere inferiore a grammi 20.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può modificare, in rapporto all'andamento stagionale, le date di decorrenza come sopra stabilite per i pesi minimi di 20 e di 25 grammi.

Art. 5.

TOLLERANZE.

In ogni imballaggio è tollerata la presenza, in misura non superiore al 3% in peso, complessivamente, di: terra aderente o frammischiata ai tuberi od altre sostanze estranee; tuberi rotti, lesionati, aggrinziti, verdi o comunque difettosi; tuberi di peso inferiore di non oltre 5 grammi ai pesi minimi stabiliti dall'art. 4. La terra e le altre sostanze estranee non devono comunque superare l'1 % in peso.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Le patate possono essere esportate soltanto nei seguenti imballaggi, le dimensioni e le caratteristiche dei quali dovranno essere riconosciute idonee dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Sacchi di juta o di canapa o di altre fibre vegetali, anche se miste, da 25 o 30 o 50 chili lordi, aventi rispettivamente la tara minima di gr. 180, gr. 210 e gr. 350.

Sacchi di carta, da 25 o 30 chili lordi.

Ceste di castagno da 20 o 30 o 40 chili lordi.

Coffe di canna, tronco-coniche, del contenuto netto di chili 25, chiuse con tela cucita intorno al bordo.

Le ceste e le coffe devono essere foderate con carta pesante.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni tra gli imballaggi suindicati. L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può altresì autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico.

Art. 7.

INDICAZIONI.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere usato anche il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) in caso di partite composte da patate di più tipi tra quelli previsti dall'art. 2, le lettere:

GL per patate lunghe a pasta gialla,
GT per patate tonde a pasta gialla,
BL per patate lunghe a pasta bianca,
BT per patate tonde a pasta bianca,
VV per patate di tipo diverso da quelli precedenti;

d) « patate bisestili » per gli imballaggi contenenti tale prodotto.

E' in facoltà dell'esportatore di indicare sui colli il peso netto e il nome della varietà del prodotto contenuto.

Le indicazioni devono figurare nell'ordine di cui sopra, al centro di uno dei lati del sacco, sulla tela di chiusura delle coffe, su una testata delle gabbie o, per le ceste, le coffe ed i sacchi, su di un cartellino resistente delle dimensioni di cm. 13 x 5 saldamente assicurato all'imballaggio; il marchio nazionale deve essere del diametro di cm. 12 per i sacchi e per le tele, cm. 7 per le gabbie e cm. 3 per i cartellini; le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere in caratteri alti almeno cm. 5 sulle tele, cm. 3 sulle gabbie e cm. 1 sui cartellini.

Art. 8.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai tuberi ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di patate dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare patate deve notificare al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in provincie non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto, il numero e il tipo dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697 e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuuta per predisporre il controllo stesso.

Il richiedente o la persona da esso incaricata di assistere al controllo è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino la data, la destinazione, il numero del carro ferroviario o il nome del piroscafo, la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità in colli e in peso, suddivisa secondo il tipo e gli imballaggi. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo quarantotto ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di patate rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di patate devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti devono essere dichiarate la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di patate non accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 11.

Il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI modificato con decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 7 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle patate

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Sicilia	Catania Messina
Calabria	Reggio Calabria
Puglie	Bari Foggia Lecce
Campania	Napoli
Marche e Abruzzi	San Benedetto del Tronto
Toscana	Pisa
Emilia	Bologna
Liguria	Genova
Veneto	Trieste Verona
Lombardia	Milano

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(1512)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2273, col quale è stato approvato lo statuto regolamento del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Vista la lettera n. 792/117, in data 19 gennaio 1940-XVIII, del Settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consigliere nazionale Pier Giovanni Garoglio è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito ai sensi della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, in rappresentanza del Settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, in sostituzione del Consigliere nazionale Vincenzo Lai.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(1473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 febbraio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Laurence Barton Grafftey Smith, console generale di Gran Bretagna in Durazzo.

(1502)

In data 12 febbraio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Frederick Herbert Gamble, vice console di Gran Bretagna in Durazzo.

(1503)

In data 26 febbraio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Henry H. Balch, console generale degli Stati Uniti d'America a Genova.

(1501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Cuccio in provincia di Como.

Con decreto Ministeriale 14 aprile 1940-XVIII, n. 1478, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale nel bacino montano del torrente Cuccio nella provincia di Como, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Como in data 5 dicembre 1938.

(1489)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Masi-Carbonare, in comune di Capriano, provincia di Trento

Con R. decreto 13 febbraio 1940-XVIII, n. 2034/442, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo successivo al registro n. 6, foglio n. 10, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Masi-Carbonare, con sede in comune di Capriano, provincia di Trento.

(1491)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 87

del 17 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	69,20
Francia (Franco)	39,25
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,52
Belgio (Belgas)	3,324
Canadà (Dollaro)	18,90
Danimarca (Corona)	—
Egitto (Lira egiziana)	70,07
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	—
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,6734
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,0751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,5263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	181 —
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,05
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	89,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,60
Id. Id. 5 % (1936)	90,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco-diffida per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato a pagina 773 della *Gazzetta Ufficiale* in data 21 febbraio 1940-XVIII, n. 43, il nominativo Calanello Vincenzo di Antonino e riferibile al certificato 513553 - deve intendersi rettificato in Calanella Vincenzo di *Antonio*.

(1505)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 125.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 162716 di L. 66,65 rilasciata il 29 aprile 1938 dall'Esattoria di Pescolanciano per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Angelina, Pasquale, Rosina, Nicola, Esterina e Domenico fu Angelomaria e Maselli Liborio, Aristide e Giuseppina fu Pasquale, secondo l'art. 16 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Testa Nicola fu Angelomaria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 126.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 88052 (serie 6ª) di L. 150 rilasciata il 23 agosto 1937, dalla Esattoria comunale di Prato (Firenze) pel pagamento della quarta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Coppini Assunta fu Pietro sull'articolo 874 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla stessa Coppini Assunta fu Pietro — Prato (Maliseti), via Strozzi, 6, — per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 127.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 182173 di L. 116,75 rilasciata il 29 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Palagonia pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Fagone Sebastiano fu Andrea e Rosa Teresa fu Giuseppe e Fagone Benedetto fu Sebastiano », secondo l'art. 259 del ruolo terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Fagone Benedetto di Sebastiano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 128.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 662134 (serie 1ª) di L. 133,50 rilasciata il 17 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Forlì pel pagamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Spalazzi Giuseppe fu Pietro sull'articolo 1826 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Spalazzi Giuseppe fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 129.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 671.610 dell'importo di L. 2000 rilasciata dall'Esattoria di Rimini il 26 marzo 1937 per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baldi Mario di Giovanni per 3/4 e Baldi Giovanni fu Alessandro, per l'art. 41 fabbricati comune di Riccione, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito al menzionato Baldi Mario di Giovanni.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 130.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 493839 di L. 100 rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria di Trissino per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sartori Riccardo fu Alessandro secondo l'art. 439 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Zarantonello Romano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Vicenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a Sartori Riccardo fu Alessandro, delegato sulla quietanza di saldo, dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 131.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza N. 321664 (serie 1ª) di L. 935 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta de Bigontina Riccardo, Sisto ed Edvige fu Giovanni sull'art. 63 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a de Bigontina Riccardo fu Giovanni - Cortina.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(509)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori cav. Antonino Guarnaccia e Benedetto Lombardo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia (Enna), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1492)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il sig. Calogero Paci è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia (Enna), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1493)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », in liquidazione, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila).

Nella seduta tenuta il 5 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », in liquidazione, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), il cavaliere avv. Vincenzo Pietropaolo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1494)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 75 posti di disegnatore o computista in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze ed il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, col quale vennero approvate modificazioni al regolamento medesimo;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938, col quale è stato indetto un concorso per esami a 75 posti di computista o disegnatore in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, ed è stato provveduto alla nomina della relativa Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria formata da detta Commissione;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato degli esami relativi al concorso a 75 posti di computista o disegnatore in prova nel ruolo del personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Caforio Eduardo, coniugato . .	8.125	9.500	17.625
2	Falcicchio Giuseppe	8.375	8.750	17.125
3	Perrone Manlio, avventizio ex combattente A.O.I.	8.250	8.750	17 —
4	Ceccarelli Primo	8.625	8.250	16.875
5	Rozier Renato	8.375	8.400	16.775
6	Passerotti Gino, avventizio . .	8 —	8.650	16.650
7	Cucini Egidio, avventizio coniugato.	7.625	9 —	16.625
8	De Benedictis Mario, avventizio coniugato.	7.875	8.700	16.575
9	Di Marcantonio Dante, avventizio, coniugato.	7.750	8.750	16.500
10	Menichetti Unico, avventizio coniugato.	7.875	8.500	16.375
11	Cuccia Salvatore	7.250	9 —	16.250
12	Jorio Antonio, cottimista . . .	7.625	8.600	16.225
13	Di Dio Alberico	7.375	8.800	16.175
14	Cima Felice	7.625	8.500	16.125
15	Bartoletti Cornelio, coniugato .	7.375	8.740	16.115
16	Di Stefano Paolo, avventizio, coniugato.	7.750	8.350	16.100
17	Carfora Pasquale, avventizio.	7.500	8.590	16.090
18	Graziano Luigi	7 —	9.080	16.080
19	Ginesi Raffaele	7.750	8.310	16.060
20	Balletti Settimio.	7.250	8.800	16.050
21	D'Asdia Alfredo	7.750	8.280	16.030
22	Massei Nicola	7.750	8.260	16.010
23	Nardi Gennaro	7.500	8.500	16 —
24	Januario Raffaele, avventizio coniugato.	7.125	8.870	15.995
25	Crudi Bartolomeo	7.625	8.350	15.975
26	Di Franco Roberto	7.250	8.720	15.970
27	Puccioni Guido, avventizio . .	7.625	8.335	15.960
28	Ciamarra Ettore, avventizio coniugato.	7.125	8.825	15.950
29	Cellerino Cesare, avventizio . .	7.125	8.810	15.935
30	Ponzio Giovanni, avventizio coniugato.	7.875	8.055	15.930
31	Lombardi Giorgio, avventizio orfano di guerra.	7.875	8.045	15.920
32	Fois Antonio, avventizio. . .	7.125	8.790	15.915
33	Meucci Franco	8.125	7.785	15.910
34	Gnesivo Giuseppe	7.375	8.520	15.895
35	Burlizzi Vitantonio	7.375	8.510	15.885
36	Castelluzzo Armando	7.375	8.500	15.875
37	Marchica Ercole, coniugato . .	7.125	8.745	15.870
38	Giani Mario, avventizio coniugato.	7 —	8.850	15.850
39	Di Stefano Giuseppe, avventizio coniugato.	7.750	8.080	15.830
40	De Angelis Nicola, avventizio coniugato.	8 —	7.825	15.825

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
41	Arabia Domenico, avventizio coniugato.	7.250	8.560	15.810
42	Santopreto Giuseppe, avventizio coniugato.	7.250	8.550	15.800
43	Rucco Salvatore, avventizio coniugato.	7 —	8.785	15.785
44	Fratianni Armando	7 —	8.780	15.780
45	Coviello Alfredo, avventizio	7.250	8.520	15.770
46	Genovese Giuseppe, avventizio coniugato.	7.125	8.640	15.765
47	Petinari Lamberto, avventizio	7.125	8.635	17.760
48	Scamporrino Salvatore, avventizio coniugato.	7.125	8.625	15.750
49	Rossi Guerrino	7.125	8.620	15.745
50	Moretti Arcangelo, avventizio.	7 —	8.740	15.740
51	De Angelis Enrico, avventizio coniugato-ex combattente.	7.625	8.100	15.725
52	Mongitore Luigi Galliano, avventizio coniugato.	7.125	8.590	15.710
53	De Sanctis Angelo, avventizio coniugato.	7.125	8.585	15.710
54	Ciotti Alfredo, avventizio coniugato.	7.375	8.325	15.700
55	Condelli Luigi, avventizio coniugato.	7.125	8.570	15.695
56	Pullara Ignazio, avventizio coniugato.	7.125	8.560	15.685
57	Paccagnella Carlo, avventizio.	7.125	8.550	15.675
58	Bennardo Carmine, avventizio.	7.125	8.535	15.660
59	Tofani Sante, avventizio	7.125	8.530	15.655
60	Anzillotti Pietro	7.625	8.020	15.645
61	Tortorici Ettore	7.875	7.765	15.640
62	Menicucci Ugo	7.125	8.510	15.635
63	Carrubba Sebastiano	7.125	8.500	15.625
64	Pardini Domenico, avventizio coniugato.	7.125	8.450	15.575
65	Sbrocchi Dino, avventizio coniugato.	7.250	8.310	15.560
66	Aufiero Aurelio, avventizio coniugato.	7 —	8.550	15.550
67	Avagliano Filippo, avventizio	7.750	7.750	15.500
68	Bonifacio Antonio, coniugato	7.750	7.650	15.400
69	Marcello Alberto, avventizio coniugato, un figlio.	7.125	8.250	15.375
70	De Costanzo Alfonso, cottimista coniugato.	7.375	8 —	15.375
71	Biancalana Giuseppe, avventizio coniugato.	7.125	8.235	15.360
72	Barbui Dante, avventizio coniugato.	7.125	8.225	15.350
73	Mafrici Alfredo, avventizio coniugato.	7.125	8.205	15.330
74	Gozzetti Mario, avventizio	7.125	8.175	15.300
75	Pigoni Pietro, avventizio coniugato.	7.125	8.170	15.295
76	Cesari Cesare	7.125	8.160	15.285
77	Valenti Vincenzo	7.375	7.905	15.280
78	Rubino Stefano.	7.375	7.890	15.265
79	Calvanese Ugo	7.375	7.875	15.250
80	Cuseri Antonio	7.250	7.975	15.225
81	Carnevale Enrico, avventizio, orfano di guerra.	7.625	7.575	15.200
82	Salerno Salvatore, avventizio, coniugato.	7.125	8.045	15.170
83	Contini Vittorio, coniugato	8.125	7.025	15.150
84	Lodato Giuseppe	7.125	7.995	15.120
85	Angari Pasquale	7.125	7.975	15.100
86	Catone Ludovico	7.875	7.200	15.075
87	Palma Angelo Antonio	7.375	7.650	15.025
88	Maltese Pietro	7.250	7.700	14.950
89	Bartolotta Attilio, avvent. coniugato, ex combattente	7.375	7.560	14.935
90	Scastiglia Vincenzo, avventizio coniugato.	7.875	7.050	14.925
91	Pellegrini Oscar, avventizio	7.875	7.040	14.915
92	Salvatori Attilio	7.125	7.785	14.910
93	Barbagallo Emilio	7.375	7.525	14.900
94	Pini Giuseppe	7.750	7.100	14.850
95	Barbieri Silvio	8.250	6.550	14.800
96	Colagiovanni Guido, avventizio coniugato.	7.125	7.625	14.750
97	Maestro Piero, avventizio	7.125	7.600	14.725
98	Fineschi Dino, avventizio	7.625	7.075	14.700
99	Motta Francesco	7.125	7.550	14.675
100	Losco Armando	7.125	7.525	14.650
101	Giannoccaro Pietro	7.500	7.050	14.550
102	Figlia Vincenzo	7.250	7.275	14.525
103	Ricciardi Vincenzo	7 —	7.500	14.500
104	Polara Pietro	7.250	7.200	14.450
105	Caroleo Alfredo, ex combattente A.O.I.	7.375	7.050	14.425
106	Pisano Mario	7.375	7.025	14.400
107	Calderale Achille	7.875	6.510	14.385
108	Riccardi Alessandro, avventizio	7.375	7 —	14.375
109	Valente Umberto, avventizio coniugato.	7.125	7.200	14.325
110	Mazzi Romeo	7.250	7.050	14.300
111	Maroia Enea	7.250	7.025	14.275
112	Carrera Andrea	7.250	7 —	14.250
113	Nugnes Sabbato	7.125	7.110	14.235
114	Bondenari Egidio, avventizio coniugato.	7.125	7.100	14.225
115	Bianchi Virgilio, coniugato	7.125	7.090	14.215
116	Pifota Ubaldo, avventizio coniugato.	7.125	7.080	14.205
117	Frangipane Alfredo Giovanni, avventizio.	7.125	7.070	14.195
118	Cattaneo Dante, avventizio coniugato ex combattente A.O.I.	7.125	7.060	14.185
119	Talevi Valeriano, ex combattente A.O.I.	7.125	7.050	14.175
120	Faella Raffaele	7.125	7.040	14.165
121	Sensales Ulisse, avventizio	7.125	7.030	14.155
122	Cipressa Antonino	7.125	2.020	14.145
123	Fontana Elio	7.375	6.765	14.140
124	Cavriani Massimiliano, avventizio.	7.125	7.010	14.135
125	Fucile G. Battista, nato il 15 giugno 1919.	7.125	7 —	14.125
126	Bossotti G. Battista, nato il 16 giugno 1920.	7.125	7 —	14.125
127	Mancini Giuseppe, avventizio, coniugato ex combattente.	7.500	6.600	14.100
128	Cornicchia Remo, avventizio	7 —	7.050	14.050
129	Fanciullo Guido, coniugato ex combattente.	7.375	6.600	13.975
130	Pandolfi Achille, avventizio, coniugato.	7.125	6.775	13.900
131	Trezza Giuseppe, avventizio	7.125	6.770	13.895
132	Capurso Matteo	7.875	6 —	13.875
133	Biancospino Ermanno, avventizio, vedovo.	7 —	6.850	13.850
134	Cardano Ugo, avventizio coniugato	7.500	6.325	13.825
135	Maglitta Virgilio, ex combattente A.O.I.	7.500	6.300	13.800
136	Frasione Giacomo	7 —	6.775	13.775
137	Capriati Luigi	7.750	6 —	13.750
138	Pergola Ferruccio, avventizio, coniugato.	7 —	6.725	13.725
139	Nacci Michele, avventizio, coniugato.	7 —	6.700	13.700
140	De Cesare Raimondo, cottimista, coniugato.	7.125	6.550	13.675
141	Bianchi Carlo	7.125	6.540	13.665
142	Mascolo Mario	7.125	6.530	13.655
143	Scorza Francesco	7.125	6.510	13.635
144	Tagliaferri Vittorio	7.125	6.500	13.625
145	Villano Francesco, avventizio, ex combattente coniugato.	7.250	6.300	13.550
146	Amarando Umberto, coniugato.	7 —	6.525	13.525

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
147	Coldesina Luigi	7.500	6 —	13.500
148	Sgroi Gaetano, avventizio, coniugato, ex combattente.	7.375	6.100	13.475
149	Lombardi Pasquale, avventizio, coniugato.	7.375	6.090	13.465
150	Gibin Leonello, avventizio, coniugato, orfano di guerra.	7.125	6.330	13.455
151	Beviacqua Giuseppe	7.375	6.030	13.405
152	Giusfredi Sulmano, orfano di guerra.	7.125	6.270	13.395
153	De Masi Mario	7.375	6 —	13.375
154	Cuomo Mario, avventizio . . .	7 —	6.300	13.300
155	Carino Francesco	7.250	6.025	13.275
156	Zampella Luigi	7.250	6 —	13.250
157	Arcari Angelo, coniugato . . .	7.125	6.025	13.150
158	Leotta Orazio Benedetto . . .	7.125	6 —	13.125
159	Marano Mariano, cottim., coniugato, ex combattente.	7 —	6.025	13.025
160	Cagarelli Oscar, avventizio . .	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Caforio Eduardo, coniugato.
2. Falcicchio Giuseppe.
3. Perrone Manlio, avventizio, ex combattente in A.O.I.
4. Ceccarelli Primo.
5. Rozier Renato.
6. Passerotti Gino, avventizio.
7. Cucini Egidio, avventizio, coniugato.
8. De Benedictis Mario, avventizio, coniugato.
9. Di Marcantonio Dante, avventizio coniugato.
10. Menichetti Unico, avventizio, coniugato.
11. Cuccia Salvatore.
12. Jorio Antonio, cottimista.
13. Di Dio Alberico.
14. Cima Felice.
15. Bartoletti Cornelio, coniugato.
16. Di Stefano Paolo, avventizio, coniugato.
17. Carfora Pasquale, avventizio.
18. Graziano Luigi.
19. Ginesi Raffaele.
20. Balletti Settimio.
21. D'Asdia Alfredo.
22. Massei Nicola.
23. Nardi Gennaro.
24. Januario Raffaele, avventizio, coniugato.
25. Crudi Bartolomeo.
26. Di Franco Roberto.
27. Puccioni Guido, avventizio.
28. Ciamarra Ettore, avventizio, coniugato.
29. Callerino Cesare, avventizio.
30. Ponzio Giovanni, avventizio, coniugato.
31. Lombardi Giorgio, avventizio, orfano di guerra.
32. Fois Antonio, avventizio.
33. Meucci Franco.
34. Gnesivo Giuseppe
35. Burlizzi Vitantonio.
36. Castelluzzo Armando.
37. Marchica Ercole, coniugato.
38. Giani Mario, avventizio, coniugato.
39. Di Stefano Giuseppe, avventizio, coniugato.
40. De Angelis Nicola, avventizio, coniugato.
41. Arabia Domenico, avventizio, coniugato.
42. Santoprete Giuseppe, avventizio, coniugato.
43. Rucco Salvatore, avventizio coniugato.
44. Fratianni Armando.
45. Coviello Alfredo, avventizio.
46. Genovese Giuseppe, avventizio coniugato.
47. Petinari Lamberto, avventizio.
48. Scamporrino Salvatore, avventizio, coniugato.
49. Rossi Guerrino.
50. Moretti Arcangelo, avventizio.
51. De Angelis Enrico, avventizio, coniugato, ex combattente.
52. Mongitore Luigi Galliano, avventizio, coniugato.
53. De Sanctis Angelo, avventizio coniugato.
54. Ciotti Alfredo, avventizio coniugato.
55. Condelli Luigi, avventizio, coniugato.
56. Pullara Ignazio, avventizio coniugato.
57. Paccagnella Carlo, avventizio.
58. Bennardo Carmine, avventizio.
59. Tofani Sante, avventizio.
60. Anzilotti Pietro.
61. Tortorici Ettore.
62. Meniocci Ugo.
63. Carnevale Enrico, avventizio, orfano di guerra.
64. Bartolotta Attilio, avventizio, coniugato, ex combattente.
65. Caroleo Alfredo, ex combattente A.O.I.
66. Cattaneo Dante, avventizio, coniugato, ex combattente A.O.I.
67. Talevi Valeriano, ex combattente A.O.I.
68. Mancini Giuseppe, avventizio, coniugato, ex combattente.
69. Fanciullo Guido, coniugato, ex combattente.
70. Maglitta Virgilio, ex combattente A.O.I.
71. Villano Francesco, avventizio, ex combattente.
72. Sgroi Gaetano, avventizio, coniugato, ex combattente.
73. Gibin Leonello, avventizio, coniugato, orfano di guerra.
74. Giusfredi Sulmano, orfano di guerra.
75. Marano Mariano, cottimista, coniugato, ex combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Carrubba Sebastiano
2. Pardini Domenico
3. Sbrocchi Dino
4. Aufiero Aurelio
5. Avagliano Filippo
6. Bonifacio Antonio
7. Marcello Alberto
8. De Costanzo Alfonso
9. Biancalana Giuseppe
10. Barbui Dante
11. Mafrici Alfredo
12. Gozzetti Mario
13. Pigoni Pietro
14. Cesari Cesare.
15. Valenti Vincenzo
16. Rubino Stefano
17. Calvanese Ugo
18. Cuseri Antonio
19. Salerno Salvatore
20. Contini Vittorio
21. Lodato Giuseppe
22. Angari Pasquale
23. Catone Ludovico
24. Palma Angelo Antonio
25. Maltese Pietro
26. Scastiglia Vincenzo
27. Pellegrini Oscar
28. Salvatore Attilio
29. Barbagallo Emilio
30. Pini Giuseppe
31. Barbieri Silvio
32. Colagiovanni Guido
33. Maestro Piero
34. Fineschi Dino
35. Motta Francesco
36. Losco Armando
37. Giannoccaro Pietro
38. Figlia Vincenzo
39. Ricciardi Vincenzo
40. Polara Pietro
41. Pisano Mario
42. Calderale Achille
43. Riccardi Alessandro
44. Valente Umberto
45. Mazzi Romeo
46. Marola Enea
47. Carrera Andrea
48. Nugnes Sabbato
49. Bondenari Egidio
50. Bianchi Virgilio
51. Pilota Ubaldo
52. Frangipane Alfredo Giovanni
53. Faella Raffaele
54. Sensales Ulisse
55. Cipressa Antonino
56. Fontana Elio
57. Cavriani Massimiliano
58. Fucile G. Battista
59. Bossotti G. Battista
60. Cornicchia Remo
61. Pandolfi Achille
62. Trezza Giuseppe
63. Capurso Matteo
64. Biancospino Ermanno
65. Cardano Ugo
66. Frasione Giacomo
67. Capriati Luigi
68. Pergola Ferruccio
69. Nacci Michele
70. De Cesare Raimondo
71. Bianchi Carlo
72. Mascolo Mario
73. Scorza Francesco
74. Tagliaferri Vittorio
75. Amarando Umberto
76. Coldesina Luigi
77. Lombardi Pasquale
78. Beviacqua Giuseppe
79. De Masi Mario
80. Cuomo Mario
81. Carino Francesco
82. Zampella Luigi
83. Arcari Angelo
84. Leotta Orazio Benedetto
85. Cagarelli Oscar

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Castellammare di Stabia

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 ottobre 1939-XVII per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia;
Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Castellammare di Stabia, nell'ordine appresso indicato:

1. Importuno dott. Giuseppe . . . . . punti 119/150
2. Di Pierri dott. Michelangelo . . . . . » 109/150
3. Napoli dott. Renato . . . . . . » 108/150
4. Dellarole dott. Vincenzo . . . . . » 105/150
5. Tiberi Menotti . . . . » 103/150
6. Sorge dott. Alfio, ex comb. cr. m. g. . . . » 102/150
7. Cancelli Clemente . . . . » 102/150
8. Scapaticci dott. Gaetano, ex comb.; iscr. P.N.F. dal 1° luglio 1921 . . . . » 101/150
9. Pietrojusti Cesare, iscr. P.N.F. dal 1° agosto 1922 » 101/150
10. Simonetti Giuseppe . . . . » 101/150
11. Tumminello dott. Achille, ex comb.; uff. compl.; con 5 figli . . . . » 100/150
12. Castiglioni Michele, iscr. P. N. F. 1° febbraio 1922; ufficiale compl.: con 3 figli . . . . » 100/150
13. Romiti dott. Giovanni, ex comb.; uff. compl. . » 100/150
14. Cirillo dott. Giovanni, uff. complemento . . » 100/150
15. Ciocia dott. Emanuele . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 12 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1508)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Idria

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 ottobre 1939-XVII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Idria;
Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Idria nell'ordine appresso indicato:

1. Penasa Lino . . . . punti 112/150
2. Bordin Emilio, ex comb., cr. m. g. . . . » 107/150
3. Cirafici Giuseppe, ex combattente . . . . » 107/150
4. Mazzoni Francesco . . . . » 107/150
5. Trevisani Germano, ex comb., iscr. P.N.F. dal 20 agosto 1922, uff. compl. coniugato con 4 figli » 106/150
6. Dosi Adolfo, ex comb. uff. compl. coniugato . » 106/150
7. Vasile Giuseppe . . . . » 105/150
8. Zito Ludovico, ex comb., cr. m. g. . . . . » 104/150
9. Ferrari Gino . . . . » 104/150
10. Mona Vito Nicola . . . . » 103/150
11. Bitelli Camillo, ex comb., cr. m. g. . . . . » 102/150
12. Merolli Rocco Antonio, iscr. P.N.F. dall'11 ottobre 1922 . . . . » 102/150
13. Napolino Francesco, uff. di compl. . . . . » 102/150
14. Montagna Antonino 102/150
15. Cavallaro Giovanni, invalido di guerra . . » 101/150
16. Tombari Giuseppe, cr. m. g., brev. Marcia su Roma, uff. compl. . . . . » 101/150
17. Viverit Domenico, iscr. P.N.F. 1-1-1920, brev. Marcia su Roma . . . . » 101/150
18. Russo Nicola Ubaldo. . . . . » 101/150
19. La Gamba Giuseppe, ex comb. . . . . . » 100/150
20. Pepoli Remigio . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 12 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1507)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.